



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 20 febbraio 2018
(OR. en)

6319/18

CLIMA 33
ENV 82
TRANS 75
MI 97

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	19 febbraio 2018
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2018) 73 final
Oggetto:	RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO sull'esercizio della delega conferita alla Commissione a norma del regolamento (UE) n. 510/2011 che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni dei veicoli commerciali leggeri nuovi nell'ambito dell'approccio integrato dell'Unione finalizzato a ridurre le emissioni di CO ₂ dei veicoli leggeri

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2018) 73 final.

All.: COM(2018) 73 final



Bruxelles, 19.2.2018
COM(2018) 73 final

**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL
CONSIGLIO**

**sull'esercizio della delega conferita alla Commissione a norma
del regolamento (UE) n. 510/2011 che definisce i livelli di prestazione in materia
di emissioni dei veicoli commerciali leggeri nuovi nell'ambito dell'approccio integrato
dell'Unione finalizzato a ridurre le emissioni di CO₂ dei veicoli leggeri**

1. Introduzione

Il regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio¹ fissa le emissioni medie di CO₂ per i veicoli commerciali leggeri nuovi immatricolati nell'Unione, grazie a miglioramenti tecnologici apportati ai veicoli e tecnologie innovative.

Il regolamento (UE) n. 510/2011 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 15, paragrafo 1, al fine di:

- modificare l'allegato II e adottare norme dettagliate per il monitoraggio e la comunicazione dei dati sulle emissioni medie, come previsto dall'articolo 8, paragrafo 9;
- completare il regolamento per quanto riguarda, inter alia, l'interpretazione dei criteri di ammissibilità delle deroghe, il contenuto delle domande di deroga nonché il contenuto e la valutazione dei programmi di riduzione delle emissioni specifiche di CO₂, come previsto dall'articolo 11, paragrafo 7;
- modificare l'allegato I entro il 31 ottobre 2016 (e successivamente ogni tre anni) al fine di adeguare il dato M0 alla massa media dei veicoli commerciali leggeri nuovi nei tre anni civili precedenti, come previsto dall'articolo 13, paragrafo 5;
- modificare l'allegato I al fine di adeguare le formule per determinare le emissioni specifiche indicative di CO₂ dei veicoli commerciali leggeri, come previsto dall'articolo 13, paragrafo 6, quarto comma.

2. Base giuridica

La presente relazione è intesa a soddisfare l'obbligo della Commissione di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 510/2011. A norma di tale articolo la Commissione ha il potere di adottare atti delegati per un periodo di cinque anni a decorrere dal 3 giugno 2011. La Commissione è inoltre tenuta a presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'esercizio della delega conferitale dal suddetto regolamento. La relazione è elaborata al più tardi 9 mesi prima della scadenza del periodo di 5 anni della delega. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio la revochino.

3. Esercizio della delega

L'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 510/2011 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 8, paragrafo 9, all'articolo 11, paragrafo 7, all'articolo 13, paragrafo 5, e all'articolo 13, paragrafo 6, quarto comma, di tale regolamento.

¹ Regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2011, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni dei veicoli commerciali leggeri nuovi nell'ambito dell'approccio integrato dell'Unione finalizzato a ridurre le emissioni di CO₂ dei veicoli leggeri (GU L 145 del 31.5.2011, pag. 1).

3.1 L'articolo 8, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 510/2011 impone alla Commissione di modificare l'allegato II e di stabilire, mediante atti delegati, norme dettagliate per il monitoraggio e la comunicazione dei dati sulle emissioni medie dei veicoli commerciali leggeri nuovi immatricolati nel territorio dell'UE.

Dall'entrata in vigore del regolamento (UE) n. 510/2011, la Commissione ha pertanto adottato due atti delegati:

- a) il regolamento delegato (UE) n. 205/2012 della Commissione², che modifica l'allegato II del regolamento sulle emissioni dei furgoni per quanto riguarda le informazioni che gli Stati membri sono tenuti a comunicare. Tale atto delegato è stato adottato dalla Commissione il 6 gennaio 2012 e trasmesso all'esame del Parlamento europeo e del Consiglio. Il suo obiettivo principale è quello di agevolare la verifica della precisione dei dati, nel modo indicato di seguito:
 - imponendo la coerenza tra i dati raccolti dagli Stati membri e il certificato di conformità dei veicoli interessati;
 - consentendo l'utilizzo di altre fonti di dati in grado di garantire equivalente precisione ai fini del monitoraggio e della comunicazione delle emissioni di CO₂;
 - aggiungendo il numero di omologazione tra i parametri specifici che devono essere segnalati;
 - aggiornando il formato per la trasmissione dei dati, al fine di garantire coerenza tra i vari requisiti;

- b) il regolamento delegato (UE) n. 404/2014 della Commissione³, integra il regolamento (UE) n. 510/2011 per quanto riguarda le informazioni che gli Stati membri sono tenuti a comunicare. Tale atto delegato è stato adottato dalla Commissione il 17 febbraio 2014 e trasmesso all'esame del Parlamento europeo e del Consiglio. Il suo principale obiettivo è quello di adeguare le norme sugli obblighi di comunicazione al nuovo metodo per determinare le emissioni di CO₂ dei veicoli sottoposti a omologazione in più fasi, di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione.

3.2 L'articolo 11, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 510/2011 prevede che la Commissione adotti atti delegati al fine di completare il presente regolamento, in merito, inter alia, all'interpretazione dei criteri di ammissibilità delle deroghe, al contenuto delle

² Regolamento delegato (UE) n. 205/2012 della Commissione, del 6 gennaio 2012, recante modifica dell'allegato II del regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le fonti di dati e i parametri dei dati che gli Stati membri sono tenuti a comunicare (GU L 72 del 10.3.2012, pag. 2).

³ Regolamento delegato (UE) n. 404/2014 della Commissione, del 17 febbraio 2014, che modifica l'allegato II del regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il monitoraggio delle emissioni di CO₂ dei veicoli commerciali leggeri nuovi omologati con un sistema a più fasi (GU L 121 del 24.4.2014, pag. 1).

domande di deroga nonché al contenuto e alla valutazione dei programmi di riduzione delle emissioni specifiche di CO₂.

Questo atto delegato⁴ è stato adottato dalla Commissione il 6 novembre 2012 e trasmesso all'esame del Parlamento europeo e del Consiglio. L'obiettivo principale di questo atto legislativo consiste nello stabilire le informazioni da fornire da parte dei piccoli costruttori, al fine di dimostrare che essi soddisfano le condizioni per una deroga a specifici obiettivi di riduzione delle emissioni di CO₂ a norma del regolamento (UE) n. 510/2011.

Inoltre, la Commissione ha adottato due atti delegati al fine di rettificare le emissioni specifiche medie di CO₂ di riferimento per due piccoli costruttori:

- a) il regolamento delegato (UE) n. 1047/2013 della Commissione⁵ rettificava le emissioni specifiche medie per il costruttore Piaggio per l'anno civile 2010, a seguito della notifica da parte del richiedente di emissioni più elevate rispetto al valore indicato nel regolamento (UE) n. 114/2013 della Commissione⁶;
- b) il regolamento delegato (UE) n. 482/2014 della Commissione⁷ rettificava le emissioni specifiche medie per il costruttore Great Wall Motor Company Limited per l'anno civile 2010, a seguito della notifica da parte del richiedente di emissioni più elevate rispetto al valore indicato nel regolamento (UE) n. 114/2013 della Commissione.

3.3 L'articolo 13, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 510/2011 impone alla Commissione di adottare atti delegati al fine di modificare entro il 31 ottobre 2016 (e successivamente ogni tre anni) l'allegato I dello stesso regolamento.

Questo atto delegato⁸ è stato adottato dalla Commissione il 14 dicembre 2016 e trasmesso all'esame del Parlamento europeo e del Consiglio. Il principale obiettivo di questo atto

⁴ Regolamento delegato (UE) n. 114/2013 della Commissione, del 6 novembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla domanda di deroga rispetto agli obiettivi per le emissioni specifiche di CO₂ dei veicoli commerciali leggeri nuovi (GU L 38 del 9.2.2013, pag. 1).

⁵ Regolamento delegato (UE) n. 1047/2013 della Commissione, del 21 agosto 2013, che modifica il regolamento delegato (UE) n. 114/2013 della Commissione al fine di rettificare le emissioni specifiche medie di CO₂ nel 2010 indicate per il costruttore Piaggio (GU L 285 del 29.10.2013, pag. 1).

⁶ Regolamento delegato (UE) n. 114/2013 della Commissione, del 6 novembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla domanda di deroga rispetto agli obiettivi per le emissioni specifiche di CO₂ dei veicoli commerciali leggeri nuovi (GU L 38 del 9.2.2013, pag. 1).

⁷ Regolamento delegato (UE) n. 482/2014 della Commissione, del 4 marzo 2014, che modifica il regolamento delegato (UE) n. 114/2013 per quanto riguarda le emissioni specifiche medie di CO₂ nel 2010 indicate per il fabbricante Great Wall Motor Company Limited (GU L 138 del 13.5.2014, pag. 51).

⁸ Regolamento delegato (UE) 2017/748 della Commissione, del 14 dicembre 2016, che modifica l'allegato I del regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per tenere conto dell'evoluzione della

legislativo è l'adeguamento del valore della massa media utilizzato ai fini del calcolo delle emissioni specifiche di CO₂ dei veicoli commerciali leggeri nuovi, tenendo conto della massa media dei veicoli nuovi immatricolati nell'Unione.

3.4 Il quarto comma del paragrafo 6 dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 510/2011 impone alla Commissione di adottare atti delegati al fine di adeguare le formule di cui all'allegato I dello stesso regolamento.

Questo atto delegato⁹ è stato adottato dalla Commissione il 2 giugno 2017 e trasmesso all'esame del Parlamento europeo e del Consiglio. Il principale obiettivo di questo atto legislativo è l'adeguamento degli obiettivi per le emissioni specifiche di CO₂ e degli obblighi di comunicazione e di monitoraggio al cambio di procedura regolamentare di prova per la misurazione di tali emissioni. La procedura di prova per i veicoli leggeri armonizzata a livello mondiale (*World Harmonised Light Vehicles Test Procedure*, WLTP) è definita nel regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione¹⁰ e sostituisce il nuovo ciclo di guida europeo (*New European Test Cycle*, NEDC) a norma del regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione¹¹, a decorrere dal 1° settembre 2017.

4. Conclusione

Il regolamento (UE) n. 510/2011 è in vigore dal 2011. Ad oggi, la Commissione ha adottato atti delegati intesi a definire e modificare le norme per il monitoraggio e la comunicazione dei dati sulle emissioni medie, in particolare definendo nel dettaglio le informazioni che i costruttori sono tenuti a fornire se intendono fare domanda di deroga rispetto all'obiettivo per le emissioni e rettificando le formule di calcolo dell'obiettivo e il valore relativo alla massa negli allegati I e II del regolamento. Non sono state sollevate obiezioni a seguito dell'esame di tali atti da parte del Parlamento europeo e del Consiglio.

massa dei veicoli commerciali leggeri nuovi immatricolati nel 2013, 2014 e 2015 (GU L 113 del 29.4.2017, pag. 9).

⁹ Regolamento delegato (UE) 2017/1499 della Commissione, del 2 giugno 2017, recante modifica degli allegati I e II del regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di adeguarli al cambio di procedura regolamentare di prova per la misurazione delle emissioni di CO₂ dei veicoli commerciali leggeri (GU L 219 del 25.8.2017, pag. 1).

¹⁰ Regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione, del 1° giugno 2017, che integra il regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo, modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione e il regolamento (UE) n. 1230/2012 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione (GU L 175 del 7.7.2017, pag. 1).

¹¹ Regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione, del 18 luglio 2008, recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (EUR 5 ed EUR 6) e all'ottenimento di informazioni per la riparazione e la manutenzione del veicolo (GU L 199 del 28.7.2008, pag. 1).

La Commissione invita il Parlamento europeo e il Consiglio a prendere atto della presente relazione.